



Mantova, 9 novembre 2020
PS 50/76/2020

OGGETTO: "Misure preventive per fronteggiare l'epidemia COVID-19. Disposizioni urgenti per lo svolgimento in sicurezza dei mercati con vendita di generi alimentari"

IL SINDACO

VISTI

- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che si sono susseguiti dall'inizio dello stato di emergenza e le ordinanze del Presidente della Regione Lombardia, con cui sono state adottate misure urgenti per il contenimento del contagio su tutto lo stato italiano ed in modo più stringente sul territorio della Regione Lombardia;
- il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, con cui viene prorogata la dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID – 19 fino al 31 gennaio 2021
- Il DPCM 03.11.2020 che suddivide il territorio nazionale in aree con diversi scenari e livelli di rischio ed introduce nuove misure urgenti per prevenire la diffusione del COVID -19;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute 04.11.2020, che colloca la Regione Lombardia nello "scenario di tipo 4" con un livello di rischio "alto" di cui all'art. 3 del DPCM 03.11.2020, con conseguente applicazione obbligatoria di misure più restrittive;
- Considerato che nelle zone collocate nello "scenario di tipo 4" con un livello di rischio "alto" sono chiusi i mercati a far data dal 06.11.2020, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, e salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari

RICHIAMATE l'Ordinanza Sindacale n. PS 50/59/2020 del 20 ottobre 2020 "Misure preventive per fronteggiare l'epidemia COVID-19. Disposizioni urgenti per lo svolgimento in sicurezza dei mercati" e la successiva Ordinanza Sindacale n. PS 50/66/2020 del 27.10.2020 "Integrazione all'Ordinanza Sindacale n. PS 50/59/2020 del 20 ottobre 2020 "Misure preventive per fronteggiare l'epidemia COVID-19. Disposizioni urgenti per lo svolgimento in sicurezza dei mercati";

CONSIDERATO che le limitazioni inerenti lo svolgimento dei mercati pongono la necessità sia di rivedere la dislocazione del mercato cittadino del giovedì, sia di fissare ulteriori criteri per lo svolgimento in sicurezza dei mercati diretti alla sola vendita dei generi alimentari;

RITENUTO che il mercato del giovedì possa essere svolto, limitatamente alle attività dirette alla vendita di generi alimentari, in condizioni di sicurezza anche nella tradizionale dislocazione del centro cittadino, concentrando gli operatori in un'unica piazza;

RITENUTO inoltre che Piazza Sordello, che ha in passato già ospitato il mercato per la vendita dei soli generi alimentari, abbia caratteristiche idonee allo svolgimento del mercato in sicurezza, anche con l'applicazione delle misure più restrittive;

CONSIDERATO che dal monitoraggio effettuato dalla Polizia Locale nei mercati che si sono svolti in osservanza delle disposizioni dell'Ordinanza Sindacale n. PS 50/59/2020 del 20 ottobre 2020, si è constatato che il contingentamento delle entrate poteva causare in taluni mercati code agli accessi e che si è ritenuto possibile di conseguenza fissare un limite massimo alla presenza contemporanea di persone all'interno delle aree mercatali, senza che venisse meno la possibilità di assicurare la distanza interpersonale di sicurezza tra gli utenti e tra gli utenti e gli operatori, evitando così il rischio di file ed assembramenti all'entrata;



IL SINDACO

DATO ATTO che l'Ordinanza Sindacale n. PS 50/66/2020 del 27 ottobre 2020 ha fissato per il mercato contadino del sabato mattina a Borgochiesanuova un numero massimo di 250 persone e che, per i mercati del venerdì pomeriggio in Piazzale Gramsci e per il mercato contadino del sabato mattina in Piazza Martiri di Belfiore e Lungorio, gli spazi delle rispettive aree mercatali non consentono di prevedere un aumento della presenza contemporanea di persone al loro interno rispetto a quanto previsto dell'Ordinanza Sindacale n. PS 50/59/2020 del 20 ottobre 2020, a garanzia della sicurezza degli utenti e degli operatori;
VISTO l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti, nella sua funzione di Autorità Sanitaria Locale

ORDINA

Per tutti i motivi sopra esposti, di revocare la propria Ordinanza Sindacale n. PS 50/59/2020 del 20 ottobre 2020 "Misure preventive per fronteggiare l'epidemia COVID-19. Disposizioni urgenti per lo svolgimento in sicurezza dei mercati" e la successiva Ordinanza Sindacale n. PS 50/66/2020 del 27.10.2020 "Integrazione all'Ordinanza Sindacale n. PS 50/59/2020 del 20 ottobre 2020 "Misure preventive per fronteggiare l'epidemia COVID-19. Disposizioni urgenti per lo svolgimento in sicurezza dei mercati";

Di disporre che i mercati possano svolgersi, in osservanza delle disposizioni del DPCM 03.11.2020, limitatamente alle attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;

Di disporre, per i mercati consentiti dal DPCM 03.11.2020, la limitazione, ove necessaria, del perimetro esterno dell'area con transenne, nastro bicolore od altri strumenti idonei e percorsi differenziati di entrata e uscita, oltre che accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili, per evitare il sovraffollamento dell'area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale;

di disporre il trasferimento in Piazza Sordello del mercato cittadino del giovedì, nel rispetto del contingentamento delle entrate, che va effettuato limitando il numero massimo all'interno dell'area mercatale di n. 50 persone;

di disporre che il contingentamento delle entrate nei restanti mercati sia effettuato:

- per il mercato contadino del sabato mattina a Borgochiesanuova limitando il numero massimo all'interno dell'area mercatale a n. 250 persone;
- per il mercato contadino del sabato mattina sul Lungorio IV Novembre limitando il numero massimo all'interno dell'area mercatale a n. 100 persone;
- per il mercato rionale pomeridiano di Piazzale Gramsci limitando il numero massimo all'interno dell'area mercatale a n. 20 persone;
- per i mercati rionali di Lunetta, Via Allende, Te Brunetti e per il mercato contadino di Cittadella, tenuto conto dell'ampia area a disposizione, limitando il numero massimo consentito a n. 2 persone da servire per ogni banco presente

Di disporre per tutti i mercati cittadino, rionali e contadini l'adozione delle seguenti misure generali:

- Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;
- Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento.
- Utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti.
- Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti

Di disporre le seguenti misure generali a carico dei titolari di posteggio:

- pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di vendita;

- è obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani
- messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente
- in caso di vendita di beni usati: pulizia e disinfezione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita e che sia riconoscibile mediante specifici cartelli che trattasi di merce usata.

Di disporre per tutti i mercati che l'adozione delle sopra indicate misure e le attività connesse alla perimetrazione dell'area e al contingentamento dell'accesso siano a carico dell'organizzatore del mercato, che dovrà preventivamente presentare al Comune apposito piano contenente l'indicazione delle misure adottate per il rispetto delle prescrizioni indicate dalla presente ordinanza

Resta inteso che, oltre alle prescrizioni previste nella presente ordinanza, vanno osservate quelle previste nella specifica materia dalle disposizioni dei DPCM e delle Ordinanze regionali vigenti.

DISPONE

che la presente Ordinanza sia valida, con decorrenza immediata, fino a revoca della stessa, e comunque fino al permanere dell'inclusione del territorio mantovano nello "scenario di tipo 4" con un livello di rischio "alto" di cui all'art. 3 del DPCM 03.11.2020, fatti salvi ulteriori provvedimenti che si rendessero necessari in relazione all'andamento dei contagi;

che la presente Ordinanza sia notificata a tutti i destinatari del presente provvedimento e che sia resa nota anche con la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale on-line, sul sito web del Comune di Mantova e mediante diffusione agli organi di stampa;

che copia della presente Ordinanza sia trasmessa a Prefettura, Questura, Comando dei Carabinieri, Comando Guardia di Finanza e Comando di Polizia Locale di Mantova;

INFORMA

Che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Settore Sportello Unico Imprese e Cittadini.

Le violazioni delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza saranno punite ai sensi di legge.

AVVERTE

Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Brescia, entro 60 giorni dalla data di notificazione del medesimo, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta data, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199



Mattia Palazzi
Sindaco di Mantova

